

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

31 luglio 2016

2) Rivisitazione sistema delle partecipate

Approvato, in secondo esame preliminare, il D. Lgs. inerente il testo unico sulle società a partecipazione pubblica

Il Consiglio dei Ministri, in data 14 luglio 2016, ha approvato, in secondo esame preliminare, il decreto legislativo inerente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della L. 124/2015 (c.d. Riforma Madia). Rispetto allo schema originario, approvato sempre dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio, il nuovo testo ha recepito gran parte dei suggerimenti avanzati dalla Conferenza unificata, dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari.

Il decreto, secondo quanto previsto dal c. 4 dell'art. 16 della L. 124/2015, è stato nuovamente trasmesso alle Camere con le osservazioni e le modificazioni apportate al precedente testo; le Commissioni parlamentari competenti per materia potranno esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto potrà comunque essere adottato (all.n.1).

© Delfino & Partners spa – 20.07.2016

Ridimensionato il controllo della Corte dei Conti in materia di partecipate

I poteri di controllo della Corte dei Conti sugli atti deliberativi di costituzione o di partecipazione a società, da parte di enti locali, previsti dalla bozza iniziale del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, sono stati notevolmente ridimensionati nel nuovo schema inviato, a fini di consultazione, dal Governo alla Camera dei deputati lo scorso 19 luglio. Il testo originario, all'art. 5 comma 3, prevedeva infatti stringenti poteri di controllo su tali atti, al fine di valutarne la coerenza con i principi e con la disciplina vigente. Il disposto infatti chiariva come *“Prima dell'adozione, l'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta invia lo schema di atto deliberativo alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi del comma 4. La Corte dei Conti può formulare rilievi sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 nonché sulla coerenza con il piano di razionalizzazione previsto dall'articolo 20, ove adottato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo. La Sezione può chiedere, per una sola volta, chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, con conseguente interruzione del suddetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei Conti”*.

La nuova bozza del Testo Unico, come uscita dal Consiglio dei Ministri n. 123 del 14 luglio scorso, prevede invece, sempre all'art. 5 comma 3, che alla Corte dei Conti venga inviato l'effettivo atto deliberativo a soli fini conoscitivi.

© Delfino & Partners spa – 21.07.2016

Mantenimento società partecipate: essenziale l'effettiva applicazione dei controlli

Con il parere n. 132/2016/PRSP, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha sottolineato come gli enti locali, detentori di partecipazioni societarie, siano tenuti ad “(...) un'adeguata e costante applicazione del sistema di controlli sulle società partecipate previsto dalla legge (articoli 147-quater e seguenti del D.Lgs. n.267/2000)(...)”. Tali controlli si rendono necessari “(...) anche in assenza di perdite e anche in relazione alle società che svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali...” (all.n.2).

Gruppo A.M.A.G.

A.M.A.G. Mobilità S.p.A.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, con proprio comunicato (all.n.3) del 1° luglio 2016, la società ha reso noto l'affidamento al dott. Stefano Rossi dell'incarico di Amministratore Unico. Tra i compiti impellenti del manager, la redazione del piano industriale della società.

Da altro comunicato, pubblicato sul sito della capogruppo in data 26 luglio 2016, si apprende che “**AMAG S.p.A.** ha avviato una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire elementi utili per l'eventuale preparazione e svolgimento della procedura di gara per la selezione di un socio industriale per la società controllata **AMAG Mobilità S.p.A.**, recentemente costituita per gestire il trasporto pubblico urbano e i parcheggi pubblici del Comune di Alessandria: proprio la gestione di questi servizi sarà l'oggetto dell'eventuale selezione del socio industriale.

Gli operatori economici interessati a partecipare a tale consultazione preliminare potranno presentare una manifestazione d'interesse corredata da una proposta di piano industriale in relazione ai servizi sopra citati.

La consultazione in oggetto è, dunque, propedeutica a confrontare esperienze e ad acquisire conoscenze tecniche e tecnologiche, utili a una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze dell'appaltante con l'offerta di mercato.

La scadenza per la raccolta di manifestazioni d'interesse **è fissata per il 16 settembre prossimo**. Si evidenzia che la procedura non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto”.

A.T.M. S.p.A.

Come già riportato in precedenti report, l'Assemblea straordinaria dei Soci di A.T.M. s.p.a., svoltasi in data 17 marzo 2016, ha deliberato la messa in liquidazione della società, ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile. Con propria deliberazione n. 37, in data 1° aprile 2016, il Consiglio Comunale ha preso atto della suddetta deliberazione dell'Assemblea straordinaria della società.

Successivamente, in data 4 luglio 2016, il liquidatore della società A.T.M. s.p.a. in liquidazione ha depositato presso il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, istanza di fallimento in proprio; dopo l'udienza, fissata per il 12 luglio 2016, il Tribunale, con propria sentenza del 14 luglio 2016, ha dichiarato il fallimento della società A.T.M. s.p.a. – Azienda Trasporti e Mobilità s.p.a. in liquidazione.

Argent.AL. s.r.l.

Richiamato integralmente quanto contenuto nel contesto delle precedenti analisi riguardanti la società, con propria determinazione n.1407 del 7 luglio 2016 il Direttore delle Risorse Umane e Finanziarie ha approvato il secondo avviso di asta pubblica per la cessione della quota di partecipazione del Comune di Alessandria (10% del capitale sociale) nella società Argent.AL. s.r.l.; prezzo base d'asta € 314.427,60.

Con successiva determinazione n.1673 del 28 luglio 2016, il suddetto Direttore ha provveduto ad assumere impegno di spesa (€ 586,85) per la pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'avviso de quo.

A.S.M. Costruire Insieme

Con propria deliberazione n. 69 del 28 luglio 2016, il Consiglio comunale ha approvato il Piano programma 2015 – 2017 dell'A.S.M., le ultime modifiche funzionali e gestionali ed il contratto di servizio della suddetta azienda. Tale contratto – tra l'altro - prevede, all'articolo 8, l'“Attività di controllo da parte del Comune”, intesa come “*verifica dell'attuazione degli indirizzi emanati dal medesimo e in particolare delle conseguenti modalità di realizzazione da parte dell'Azienda*”.

8) Documenti di Programmazione

Costituzione Unità di Progetto (UdP) per la predisposizione degli indirizzi attuativi del piano strategico

Con propria deliberazione n. 200 del 13 luglio 2016, la Giunta comunale ha costituito un'Unità di Progetto intersettoriale, per la predisposizione degli indirizzi attuativi del piano strategico.

A tale UdP sono state assegnate attività di analisi, predisposizione di documenti e atti, relazioni esterne finalizzate a:

- Revisione del Piano strategico di sviluppo;
- Laboratorio di rigenerazione urbana ed azioni connesse al protocollo d'intesa Comune – Confcommercio del luglio 2016;
- Valorizzazione Cittadella;
- Integrazione strategica tra le azioni di revisione dello strumento urbanistico e le azioni in tema di mobilità sostenibile.

La suddetta Unità non si sostituirà alle Direzioni competenti nell'espletamento delle attività operative di loro competenza, ma fornirà attività di supporto agli Assessorati di riferimento per azioni integrative e di coordinamento.

Il DUP “non slitta”

Nella Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 28 luglio scorso è stata respinta la richiesta dei Comuni (presentata da ANCI) di differimento del termine di presentazione del DUP, che pertanto resta fissato al 31 luglio.

Si ricorda comunque che l'approvazione del DUP ha un carattere ordinatorio, perciò potrà essere presentato anche con tempi più lunghi senza incorrere in sanzioni, com'era stato già chiarito dalla Conferenza Stato-Città del 18 febbraio scorso.

È inoltre da tener presente che, in sede di esame parlamentare del ddl di conversione del decreto n. 113/2016, è stata modificata la previsione del parere dell'Organo di Revisione sul DUP, in maniera tale che appare ulteriormente sostenibile detto carattere ordinatorio.

Tratto da “Guida Normativa per l'Amministrazione Locale” - News n. 29 del 29/07/2016

Il Bilancio consolidato del gruppo comunale

Si acclude un'interessante nota dello Studio Delfino (all.n.4) inerente all'iter che porterà all'approvazione della deliberazione consiliare avente ad oggetto il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Piano di estinzione delle passività (art.256, comma 6 e seguenti del Tuel)

Con propria nota del 18 luglio 2016 la Prefettura di Alessandria ha notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) e al Comune di Alessandria il decreto ministeriale n.134679 del 9 giugno 2016, con cui è stato approvato il *Piano di estinzione delle passività* del Comune.

Dal 18 luglio decorrono quindi i termini per gli atti conseguenti di cui agli articoli del Tuel n.256 comma 9 (entro 20 giorni dalla notifica, per il pagamento delle residue passività da parte dell'OSL) e comma 11 (entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, per l'approvazione del rendiconto della gestione da parte dell'OSL), e n.257 comma 2 per l'approvazione della delibera consiliare di individuazione dei soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione (entro 60 giorni dalla notifica).



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento a luglio

31 luglio 2016

Centro Stampa Comunale

TESTO UNICO SULLE PARTECIPATE: NUOVO RINVIO ALLE CAMERE E AMMORBIDIMENTO

L'attesa per il Consiglio dei Ministri di oggi è risultata vana. Il Governo ha rinviato alle Camere il testo del tanto atteso ed annunciato decreto legislativo sul riordino delle società partecipate dagli enti locali, per un parere su alcuni punti controversi.

In ogni caso il testo si sta ammorbidendo e gli obiettivi iniziali del Governo si stanno ridimensionando.

La tempistica sarà più lunga, non più azione in sei mesi bensì sei mesi dalla pubblicazione in G.U. per un primo progetto di revisione straordinaria delle società partecipate e due anni per l'azione concreta.

Le società da chiudere non saranno più quelle con fatturato inferiore a 1 milione di euro ma solo quelle con fatturato inferiore a 500 mila euro. Quelle in perdita da 4 anni negli ultimi 5 si salveranno se la perdita sarà inferiore al 5% del fatturato. Il progetto di portare il numero delle società pubbliche a 1.000 difficilmente sarà raggiunto.

I compensi ai direttori e dirigenti saranno assicurati anche se la società sarà in perdita, purché la stessa perdita si sia ridotta rispetto all'esercizio precedente. Tuttavia la Corte dei Conti mantiene la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società.

Il personale in esubero sarà gestito dalle regioni a dall'Anpal, nuovo soggetto giuridico, agenzia nazionale per le politiche attive. Le società pubbliche nel frattempo non potranno assumere ma solo fino al 30 giugno 2018, con sei mesi di sconto.

COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE RIDOTTO IN CASO DI PERDITA DELLA SOCIETÀ

La nuova bozza di decreto sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, uscita dal Consiglio dei Ministri dello scorso 14 luglio, prevede il divieto di erogazione della parte variabile di remunerazione agli amministratori a cui sia attribuibile la responsabilità delle eventuali perdite conseguite dalla società a controllo pubblico. In particolare il testo, all'art. 11 comma 6, prevede che “(...) *In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.*”

La suddetta misura rafforza le disposizioni restrittive sui compensi degli amministratori, e si affianca all'obbligo di riduzione del 30% del compenso degli amministratori, disposto all'art. 21 comma 3, per quelle società a partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici, per una quota superiore all'80% del valore di produzione, che conseguano nei tre esercizi precedenti risultati economici negativi.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento a luglio

31 luglio 2016

Centro Stampa Comunale

MANTENIMENTO SOCIETA' PARTECIPATE:
ESSENZIALE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DEI CONTROLLI

Con il parere n. 132/2016/PRSP, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, ha sottolineato come gli enti locali, detentori di partecipazioni societarie, siano tenuti ad “(...) un'adeguata e costante applicazione del sistema di controlli sulle società partecipate previsto dalla legge (articoli 147-quater e seguenti del D.Lgs. n.267/2000)(...)”. Tali controlli si rendono necessari “(...) anche in assenza di perdite e anche in relazione alle società che svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, il mantenimento di una partecipazione societaria si giustifica solo fino a quando la società partecipata fornisce una corrispondente utilità alla collettività amministrata in quanto, in caso contrario, considerato che il capitale investito non può rimanere inutilmente immobilizzato, è necessario che le risorse investite siano disinvestite e indirizzate per impieghi più proficui. Questi principi, da applicare a maggior ragione per società in perdita o non necessarie, risultano evidentemente rafforzati dalla recente disciplina in tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art.1, co.611 e seguenti, della legge n.190/2014)(...)”.

Nel medesimo parere, i Magistrati hanno rilevato come, a causa della mancanza di controlli, un ente locale non abbia riscontrato il comportamento anomalo tenuto dalla società partecipata che ha previsto la distribuzione di dividendi in misura eccedente le sue possibilità, senza in realtà corrisponderli.

Nel merito il Collegio ha specificato che “(...) quanto rilevato appare del tutto anomalo. Risulta, altresì, molto singolare che, da un lato, ripetutamente, la società abbia proceduto a prevedere la distribuzione di utili in misura eccedente le proprie possibilità senza che (almeno in base a quanto risulta a questa Sezione) ci fossero in merito rilievi da parte dei competenti organi di controllo della società, dall'altro lato che il Comune (pur essendo unico titolare della società) e i relativi organi di controllo, ignorassero quanto indicato, non impedendo che tale anomalo comportamento si ripetesse sistematicamente nel tempo e procedendo, sempre ripetutamente, ad accertamenti di entrate per somme che non potevano essere rimosse. Significativa, in tale contesto, è anche la circostanza che non sia stato ancora oggi definito, a distanza di anni, un piano di rientro per il pagamento del suddetto debito. (...) rilevato che quanto accaduto può aver altresì determinato un illegittimo sostegno finanziario alla medesima società interamente partecipata potenzialmente idoneo anche ad alterare le regole della concorrenza, per quanto riguarda più strettamente il controllo sulla contabilità del Comune (...) il Collegio evidenzia che quanto avvenuto rivela la sostanziale assenza di effettivi ed incisivi controlli da parte dell'ente in ordine all'andamento finanziario della società (pur essendo la stessa interamente partecipata). Ciascun ente pubblico partecipante in una società, a maggior ragione nell'ipotesi di una società interamente partecipata, infatti, era tenuto ad effettuare adeguati controlli, anche prima della entrata in vigore dell'art.147-quater del D.Lgs. n.267/2000 che ha previsto in proposito una specifica disciplina, per i possibili riflessi delle vicende societarie sul bilancio dell'ente partecipante. (...) desta molte perplessità anche il comportamento degli amministratori e degli organi di controllo della società (presumibilmente nominati dal Comune ai sensi dell'art.2449 del Codice civile)”.

La vicenda descritta, specie in rapporto alle motivazioni addotte in ordine al mancato pagamento dei dividendi, contribuisce peraltro a rendere inattendibile il risultato di amministrazione dichiarato negli anni interessati essendo lo stesso composto anche dai suddetti dividendi.(...)”

I Magistrati hanno quindi evidenziato come gli effetti, dovuti al mancato riscontro della situazione irregolare, abbiano conseguenze distorsive sulle risultanze contabili dell'ente locale. Inoltre, secondo gli stessi, è ravvisabile una possibile responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo che, tra l'altro, sono presumibilmente nominati dallo stesso Comune che ha omesso il controllo, in quanto trattasi di una società totalmente partecipata da quest'ultimo.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento a luglio

31 luglio 2016

Centro Stampa Comunale

Stefano Rossi è il nuovo Amministratore di Amag Mobilità

Il Dott. Stefano Rossi è da oggi il nuovo Amministratore Unico di AMAG Mobilità, la società nata il 12 Giugno scorso tramite l'affitto dei servizi dell'Azienda ATM S.p.A., posta in liquidazione, e relativi a: Trasporto Pubblico Locale, servizio scuolabus, servizio disabili e sosta a pagamento.

Stefano Rossi, 51 anni, genovese, dottore in Scienze Politiche, arriva alla guida di AMAG Mobilità dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore dei trasporti pubblici e della mobilità (*ha guidato per alcuni anni l'ATAF di Firenze e ha lavorato nel gruppo ATAC di Roma*), oltre a specifiche competenze amministrative, organizzative e gestionali in qualità di amministratore e consigliere d'amministrazione di società. Queste **le prime parole di Rossi** nell'incontro odierno di presentazione con la stampa locale: *"Ringrazio AMAG e l'Amministrazione comunale di Alessandria per la fiducia dimostrata nella scelta compiuta sulla mia persona. Si tratta di una sfida che accetto con piacere ed entusiasmo. Il progetto che abbiamo davanti è certamente non semplice ma per me ugualmente interessante e appassionante"*

Da dove partire? Rossi risponde così: *"Da chi sale tutti i giorni sui nostri autobus che non deve essere visto come un semplice utente, bensì un vero e proprio cliente, a cui dovremo assicurare il piacere nell'utilizzo del trasporto pubblico e la soddisfazione di aver compiuto un gesto sostenibile e conveniente. Per questo considero centrale per il nostro progetto il ruolo dell'autista intorno al quale occorrerà creare un sistema efficiente dove ad un buon servizio corrispondano costi sostenibili"*.

Il manager genovese sarà Amministratore pro-tempore della società fino al 31/12/2016, tempo utile a redigere e presentare agli azionisti un piano industriale in grado di rilanciare il trasporto pubblico alessandrino e a prepararsi alla partecipazione alle gare pubbliche, a partire da quella provinciale. A tale proposito è il Presidente del Gruppo AMAG, **Stefano De Capitani**, a sottolineare le caratteristiche del profilo di Rossi: *"Il progetto che stiamo realizzando come Gruppo AMAG è prima di tutto un progetto industriale. È per questo che diamo importanza alle competenze per chi deve guidare le nostre aziende. È stato così per AMAG Ambiente e lo è ora per AMAG Mobilità. Un serio progetto industriale, infatti, è l'unico a poter assicurare un percorso di crescita e rafforzamento finanziario: già oggi, con i dati dell'ultimo bilancio consolidato, ne abbiamo evidenza. La speranza per un futuro prossimo è di poter tornare a distribuire i dividendi ai nostri soci"*.

Per il Comune di Alessandria, l'assessore al Bilancio, **Giorgio Abonante**, rimarca la volontà dell'Ente di dare “carta bianca” al nuovo Amministratore Unico e detta i tempi per il nuovo piano industriale della società: *“Entro un mese e mezzo da oggi per poi avere le carte in regola nel cogliere le sfide rappresentate dalle gare”*.

Abonante non nasconde le difficoltà affrontate in questi mesi per dare una chance all'azienda dei trasporti locale ma rivendica l'esistenza oggi di un progetto e di una prospettiva per il domani, chiosando *“e lo sappiamo tutti quanti come questo esito non fosse affatto scontato”*.

Alessandria, 1° luglio 2016

Informazioni e Relazioni Media: Sergio Vazzoler, Amapola – sergio.vazzoler@amapola.it – 339-4473382



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4
Analisi CAF – Approfondimento a luglio

31 luglio 2016

Centro Stampa Comunale

Spett.le Comune

c.a. Resp. Servizi Finanziari

Resp. Partecipate

Bilancio consolidato al 31.12.2016 - Note operative e recenti orientamenti della Corte dei conti

Modalità e termini di approvazione

- Delibera del Consiglio comunale da adottare entro il 30 settembre 2017 (c. 8 art. 151 D. Lgs. 267/2000)

Adempimenti preliminari:

- Delibera di Giunta che definisce il perimetro di consolidamento; tale passaggio, se non ancora espletato, è opportuno che venga svolto quanto prima, possibilmente già nel corso del 2016, in modo da avviare il coinvolgimento di tutti gli organismi del gruppo nel progetto di predisposizione del consolidato (*rif. Punto 3.1 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011*)

Interventi operativi:

- Invio da parte dell'ente capogruppo delle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (*rif. Punto 3.2 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011*)
- Acquisizione dei bilanci di esercizio e della documentazione integrativa; gli organismi ricompresi nel perimetro devono trasmetterli alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento (*rif. Punto 3.2 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011*)
- Aggregazione dei bilanci degli organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento con quello del Comune capogruppo
- Rilevazione delle scritture di rettifica correlate alle operazioni infragruppo
- Determinazione della differenza di consolidamento
- Stesura documentazione definitiva

Articolazione del bilancio consolidato

- Schema Stato Patrimoniale, Conto economico (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011)
- Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011; Punto 5 Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011)
- Relazione del collegio dei revisori dei conti (rif. art. 11bis D. Lgs. 118/2011)

Orientamenti recenti:

- **Deliberazione n. 2/2016 della Corte dei conti - Sezione delle autonomie**

“5. L’illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell’ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell’ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce l’aspetto più rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011.

.....

Come rilevato dalla Sezione remittente, la verifica dei crediti e debiti reciproci è funzionale all’operazione di elisione dei rapporti infragruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone, infatti, la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie.”

- **Deliberazione n. 9/2016 della Corte dei conti - Sezione delle autonomie “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali”**

“8. Il consolidamento dei conti

8.1. Avvio del bilancio consolidato, della contabilità economico-patrimoniale e del Piano dei conti integrato.

Il bilancio consolidato è un obiettivo centrale, nell’ambito degli strumenti previsti dal d.lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. n. 126/2014, che, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, delle province e degli enti locali, dispone anche il consolidamento dei conti tra gli enti e gli organismi loro partecipati, nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale.

.....

Di fatto, il consolidato è stato redatto dai primi sperimentatori nel 2014 con riferimento all’esercizio 2013 e nel 2015 con riferimento all’esercizio 2014 dagli enti entrati nella sperimentazione dal 2014.

Queste prime esperienze di consolidamento hanno dimostrato che, a fronte della previsione normativa (art. 11-bis, d.lgs. n. 118/2011), nel cui perimetro rientra un gran numero di organismi (aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali), l’applicazione della soglia di rilevanza prevista dal principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio quelle che godono di

affidamenti in house e che, comunque, ricavano dal pubblico le risorse per il proprio sostentamento (cfr. C. conti, sez. Puglia, deliberazione n. 66/2016/PRSP).

Ai fini di una corretta applicazione delle predette disposizioni, si osserva che l'esonero dall'obbligo di consolidamento è rimesso ad una valutazione discrezionale degli enti, i quali non si limiteranno ad eseguire l'operazione di calcolo prevista dal paragrafo 3 dell'allegato n. 4/4 (considerando irrilevanti i bilanci che presentano, con riferimento a ciascuno dei parametri individuati - totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici - una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5 % per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo), bensì terranno conto degli ulteriori criteri dettati dal principio contabile. È, infatti, precisato che «Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate». Inoltre, sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale sociale della società partecipata.

Il richiamo alla significatività del bilancio consolidato riecheggia quanto disposto per il settore privato dall'art. 27, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, recante l'attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria (comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 marzo 2011, n. 56 e, successivamente, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ove si sottolinea che l'esonero dall'obbligo di consolidamento è possibile solo con riferimento "ad imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti".

In questa prospettiva, l'applicazione del principio di irrilevanza temperato da quello di significatività è in grado di correggere l'effetto distorsivo sopra evidenziato, nell'ambito di una valutazione che allo stato resta affidata alla discrezionalità degli enti.

.....

8.3 Conciliazione dei rapporti debitori e creditori

Nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali che tenga conto anche dei risultati degli organismi partecipati, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi. L'obbligo di dare dimostrazione della conciliazione di tali rapporti già previsto per comuni e province è stato esteso a tutti gli enti territoriali con l'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 [...]"

Milano, 13.07.2016